

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede sono intervenuti i Sigg.ri:

--, sindaco pro-tempore del Comune di....., nato il __/__/__ a il quale agisce in forza della delibera del Consiglio comunale di..... n. del.;

--, sindaco pro-tempore del Comune di....., nato il __/__/__ a il quale agisce in forza della delibera del Consiglio comunale di..... n. del.;

PREMESSO CHE:

- Il Titolo I, capo V del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione.

- L'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

- L'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, come modificato dall'articolo 9 comma 4 del Decreto Legislativo 66/2014 convertito in legge 89/14 e integrato dall'art. 23 bis Legge 114/2014, dispone che " i Comuni non capoluogo di

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell' ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

- A seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di, di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza anche al fine di ridurre i costi della struttura amministrativa comunale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3 bis del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. L'esercizio associato della Centrale Unica di Committenza riguarda tutte le procedure di gara. Restano esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e gli affidamenti diretti di cui al

successivo art. 6.

La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.Lgs 163/2006 e s.m.i. o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice CIG.

ARTICOLO 2 - Finalità della Convenzione

La presente Convenzione si pone le seguenti finalità:

- migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
- ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione e l'uniformità delle procedure e della modulistica;
- favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
- maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
- maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
- maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
- favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.

Gli Enti si impegnano a predisporre gli strumenti di programmazione dei lavori, delle

forniture e dei servizi in modo coordinato al fine di pervenire ad affidamenti cumulativi dei fabbisogni delle singole Amministrazioni. In tale caso negli atti di gara è indicata la quota riferibile a ciascun Ente .

ARTICOLO 3 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale relativo alla costituzione della Centrale Unica di Committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

ARTICOLO 4 - Ente delegato

Il Comune di viene individuato quale Capofila e delegato ad esercitare le funzioni amministrative e servizi in materia di Centrale Unica di Committenza.

Il Responsabile del Procedimento di Gara è nominato dal Responsabile del Comune capofila.

La CUC è priva di personalità giuridica e quindi si configura unicamente dotata di autonomia operativa e funzionale agli Enti associati.

La CUC funziona secondo le modalità di organizzazione definite dalla presente convenzione, dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Gli Enti aderenti per garantire il miglior coordinamento con le proprie strutture provvedono all'adozione del regolamento disciplinante la CUC.

ARTICOLO 5 - Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimenti di competenza dell'ente delegato

1. Il Comune di, nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione provvisoria della gara.

Cura inoltre la nomina della Commissione di gara. Nel caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa almeno un componente, dovrà essere un tecnico del Comune aderente.

Il responsabile del Procedimento svolge in particolare le seguenti funzioni:

- Presiede le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
- Redige e sottoscrive i verbali di gara;
- Trasmette ai singoli Comuni le risultanze di gara per la stipula dei relativi contratti;
- Redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti a rilevanza esterna;
- Convoca, negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i Responsabili dei singoli Enti ai fini della stesura unica della determinazione a contrarre e del relativo capitolato d'oneri;
- Fornisce attività di consulenza in merito agli atti gara, alla stesura dei capitolati, disciplinari e quant'altro necessario ad una corretta predisposizione delle procedure.

Articolo 6 affidamenti diretti

La CUC non ha competenza in caso di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 che verranno gestiti da parte del responsabile del procedimento di ogni comune.

ARTICOLO 7 - Procedure di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture

1. La CUC si impegna, entro gg. 15 (quindici) dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria (determinazione, bando, ecc...) ad attivare la procedura di gara.
2. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente richiedente, unitamente al verbale/determina di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.

ARTICOLO 8 - Funzioni ed attività di competenza dei singoli Comuni

1. Fermo restanti i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
- la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- l'adozione della determina a contrattare;
- la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
- l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
- ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;
- il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;

- comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della CUC nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).

4. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la CUC riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

ARTICOLO 9 - Dotazioni organiche

Le funzioni amministrative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ufficio tecnico Comune di

Il Comune di per l'espletamento del servizio si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato e dei suoi eventuali collaboratori esterni, ovvero del personale dei comuni aderenti individuato dal singolo Comune aderente, in relazione al numero ed alla tipologia delle gare da gestire, nell'ambito del proprio orario di lavoro, senza oneri per il Comune di

ARTICOLO 10 - Richieste finanziamenti gestione associata

Il Comune di si impegna a candidare il progetto Centrale di committenza sui bandi regionali e nazionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento potrà essere utilizzato per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni associati.

ARTICOLO 11 - Forme di consultazione

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

ARTICOLO 12 - Mezzi e costi della gestione associata

1. Gli oneri finanziari per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa ripartizione degli stessi fra gli enti associati.

2. La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongano tagli o contingentamenti.

3. Per l'esercizio associato delle attività afferenti la Centrale Unica di Committenza, i Comuni di e corrisponderanno una somma che sarà calcolata in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- appalti con il criterio del massimo ribasso 0,40% con un minimo fisso di € 400,00;
- appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 0,50% con un minimo fisso di € 500,00.

Tale somma è da intendersi quale compartecipazione alle spese di funzionamento per ogni singola procedura svolta dalla Centrale Unica di Committenza per il primo anno di operatività. Dal secondo anno in poi è demandata ai sindaci dei comuni aderenti alla convenzione, d'intesa tra gli stessi, modificare tale importo per le annualità successive.

Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli Enti convenzionati debbono essere

individuare preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali".

Qualora per le attività di competenza della C.U.C. venga impiegato personale del Comune convenzionato, la somma di cui al punto precedente verrà ridotta proporzionalmente nella misura che verrà concordata di volta in volta con reciproco accordo tra il Responsabile della CUC e il RUP del Comune convenzionato.

ARTICOLO 13 - Decorrenza e durata

1. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte dei Comuni, secondo le scadenze previste dalle normative in vigore, fino al 31/12/2017.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della scadenza naturale, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti.

ARTICOLO 14 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dalla Convenzione

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni, previa autorizzazione da parte del comune capofila espressa con delibera di giunta, di aderire alla presente convenzione, previa l'approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei nuovi comuni aderenti. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.
2. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere, entro il 30 giugno, agli altri Comuni ad esso associati. Il recesso ha effetto dal 1°giorno del mese successivo alla data di comunicazione di cui al precedente periodo.
3. Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese sino all'operatività del recesso stesso.

ARTICOLO 15 - Controversie

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci.

2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

3. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dagli Enti aderenti per l'effettuazione della CUC. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.

ARTICOLO 16 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

Con specifico regolamento da adottarsi a cura del Comune Capo Convenzione verranno disciplinati i termini e le modalità di svolgimento delle varie procedure di gara in ottemperanza di quanto previsto dal D.lgs. 163/06. Detto regolamento dovrà essere accettato dai Comuni aderenti al momento della stipula della presente Convenzione con deliberazione di giunta comunale.

ARTICOLO 17 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Lì-----

Firme :

Il Sindaco del Comune di -----

Il Sindaco del Comune di -----